CONVENZIONE AI SENSI DEL D.M. 150/2023, art. 6 Comma 1 lett. t)

****

Oggi, 12 Marzo 2026, Tra:

– **CONCILIACONSUMATORI s.r.l.**, avente sede legale in Albanella (SA), Via Fravita n° 8, C.F. e P.Iva n. 04974460653, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. Donatella Di Sarlo (DSRDTL71E63E417C);

– **FONDAZIONE AEQUITAS ADR**, avente sede legale in Torino, C.so Re Umberto n.77, P. Iva n. IT10426520010 in persona del Consigliere Delegato Dott.ssa Marta Vercellini;

PREMESSO CHE:

a) CONCILIACONSUMATORI s.r.l. è Organismo di mediazione iscritto, al n° 800 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

b) FONDAZIONE AEQUITAS ADR è Organismo di mediazione iscritto, al n° 5 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

c) entrambe le parti svolgono, fra le altre, attività di mediazione civile, ADR e formazione dei mediatori, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023

d) ciascuna parte, per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ritiene utile potersi avvalere, in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti, di alcune sedi e dei mediatori accreditati dell'altra, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, comma 1, lett. t);

tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Definizioni:

– per "*Organismo titolare*" o *"parte titolare"* di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l'istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento;

– per *"sede diretta"* di una parte si intende una sede nella sua piena disponibilità, in forza di atto di proprietà o di contratto di locazione o di comodato;

– per *"sede in convenzione"* di una parte si intende una sede nella disponibilità di tale parte in quanto concessa dall'altra parte tramite accordo di scambio sedi, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, co. 1, lettera t).

2) **CONCILIACONSUMATORI s.r.l.** concede a ADR S-MART S.R.L., per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l'uso delle seguenti sedi dirette:

Albanella (SA), Via Fravita, 8 - 84044	**Tribunale di SALERNO**
Battipaglia (SA), Via Brodolini, 16 – 84091	**Tribunale di SALERNO**
Salerno (SA), Corso Garibaldi, 235 - 84122	**Tribunale di SALERNO**
Vallo Della Lucania (SA), Piazza Vittorio Emanuele, 50 –84078	**Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA**
Nocera Superiore (SA), Via Nazionale, 299 – 84015	**Tribunale di NOCERA INFERIORE**

3) **FONDAZIONE AEQUITAS ADR** concede a CONCILIACONSUMATORI s.r.l., per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l'uso delle seguenti sedi dirette:

Genova (GE), Area metropolitana Via XX Settembre 18/5 – 16121	**Tribunale di GENOVA**
La Spezia (SP), Via Tolone 14/30 - 19121	**Tribunale della SPEZIA**
Bergamo (BG), Via Carlo Serassi 7 – 24125	**Tribunale di BERGAMO**
Torino (TO), C.so Re Umberto 77 – 10100	**Tribunale di TORINO**
Vercelli (VC), Via San Cristoforo 18 – 13100	**Tribunale di VERCELLI**
Bari (BA), Via Putignani 12/a - 70121	**Tribunale di BARI**
Brindisi (BR), Vico De Dominicis 22 – 72100	**Tribunale di BRINDISI**
Foggia (FG), Via Mandara 34 – 71122	**Tribunale di FOGGIA**
Lecce (LE), Via San Domenico Savio n. 60 – 73100	**Tribunale di LECCE**
Prato (PO), Via Brasimone 19/3 – 59100	**Tribunale di PRATO**

4) Ciascuna parte, previa richiesta, potrà utilizzare i mediatori dell'altra per lo svolgimento dei propri procedimenti di mediazione civile.

5) Le parti potranno inserire le sedi reciprocamente concesse nella lista delle proprie sedi di mediazione e nelle comunicazioni pubblicitarie, indicandole con "presso" seguito dal nome dell'Organismo concedente la sede.

6) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ciascuna parte non potrà utilizzare denominazioni o marchi di proprietà dell'altra parte senza il preventivo consenso scritto della proprietaria.

7) Ulteriori sedi potranno essere scambiate dalle parti, alle medesime condizioni previste dalla presente scrittura, tramite altre scritture complementari da allegare alla presente.

8) Ciascuna parte si impegna ad avvisare l'altra, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata e con la massima tempestività, di qualsiasi impedimento, anche temporaneo, alla fruibilità delle sedi in convenzione.

9) Ciascuna parte, ricevuta un'istanza per una mediazione da svolgere presso una sede in convenzione, si impegna a fissare gli incontri di mediazione in giorni e orari concordati, anche telefonicamente, con l'altra parte;

10) Per consentire la corretta ed efficace gestione dei procedimenti da parte del mediatore incaricato, la parte titolare del procedimento da svolgere presso la sede in convenzione s'impegna a rendergli disponibili il proprio regolamento di procedura e codice etico e a istruirlo sull'utilizzo di eventuali software o piattaforme telematiche in uso per la gestione dei procedimenti.

11) Se non diversamente –di volta in volta– pattuito, ciascuna parte non è autorizzata a incassare pagamenti per conto dell'altra.

12) Per l'utilizzo delle sedi in convenzione, la parte titolare del procedimento si impegna a tenere costantemente informata l'altra parte della situazione dei pagamenti delle indennità relative a tale procedimento e a adoperarsi al meglio affinché tali indennità vengano pagate puntualmente dalle parti in mediazione, intraprendendo tempestivamente il recupero di eventuali pagamenti insoluti;

13) Per quanto concerne il riconoscimento delle indennità e le eventuali maggiorazioni, l'Organismo Titolare del procedimento si impegna a versare:

– nel caso in cui l'Organismo Ospitante fornisca sia la sede che il mediatore, al ricevimento della relativa fattura, delle indennità di mediazione incassate. Tale percentuale è comprensiva del compenso del mediatore che è determinato autonomamente da ciascun organismo. *Conclusa la mediazione l'Organismo Competente/Ospitante si impegna ad inviare all'Organismo Titolare il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti. In nessun caso l'Organismo Competente/Ospitante, potrà consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati.*

– nel caso in cui l'Organismo Ospitante fornisca solo la sede, al ricevimento della relativa fattura, delle indennità di mediazione incassate.

In entrambi i casi sono escluse le spese vive e le spese di avvio della mediazione che rimarranno di esclusiva competenza dell'Organismo titolare del procedimento.

Nel caso di **mediazioni telematiche**, le stesse verranno gestite interamente dall'Organismo Titolare e nulla sarà dovuto.

Le parti si danno reciprocamente atto che al di fuori dei casi sopra indicati nessuna altra somma ed alcun titolo potrà essere pretesa, né da parte dell'Organismo di Mediazione né da parte dei mediatori o di chicchessia.
Il pagamento degli importi sopra indicati avverrà ogni sei mesi e solo in relazione alle procedure dichiarate chiuse (primo incontro con esito negativo, esito negativo mancato accordo, esito positivo accordo raggiunto).

14) Le parti potranno recedere dalla presente scrittura facendo pervenire all'altra parte, con un preavviso di almeno 60 giorni, una comunicazione della volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso ciascuna parte si impegna a consentire all'altra la conclusione di tutti i procedimenti di mediazione già attivati al momento del recesso.

15) In caso di controversie insorte sul presente contratto le parti convengono, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, di ricorrere al procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione, diverso dalle parti, iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e avente sede legale nelle provincie di Roma; tale Organismo potrà essere scelto congiuntamente dalle parti oppure da quella che per prima attiverà il procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto 12/03/2026

CONCILIACONSUMATORI s.r.l.

Di Sarlo Donatella
Firmato digitalmente da Di Sarlo Donatella

FONDAZIONE AEQUITAS ADR

Vercellini Marta Andreina
12.03.2026 14:42:26 GMT+00:00